

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Prot. n. 475/70 CG

N

Separationis

(X – Y)

Die 8 iunii 1971

In Congressu habito coram Em.mo Cardinali Praefecto, proposita querela nullitatis a D.na X, actrice in causa de qua supra, interposita adversus sententiam (appellationis) diei 30 octobris 1969, decretum est: Negative, seu sententiam (appellationis) diei 30 octobris 1969 nullitate non laborare. Et ad mentem: Mens est: Qui functus est munere Promotoris Iustitiae, in eadem causa numquam munere iudicis fungatur.

(Sign.) Ioannes M. PINNA, *Secretarius*

Joannes PIANTONI, *Notarius*

Votum

Species facti

La signora X, parte attrice, sposò il convenuto Sig. Y nella città di Z il giorno 18 sett[embre] 1958. Il giorno 22 luglio 1959 nacque il primo figlio.

Gli sposi però non andavano molto d'accordo, soprattutto perché la moglie si recava spesso a Z dai suoi genitori ed ivi rimaneva per uno o più anni, mentre il marito rimaneva a R, dove era stato fissato il domicilio coniugale e dove il marito esercitava la sua professione di medico analista.

La moglie, l'8 luglio 1966 presentò domanda di separazione presso il Tribunale ecclesiastico di N., il quale però, con sentenza del 29 marzo 1967, respingeva la domanda di separazione.

La parte attrice appella al Tribunale della Rota della Nunziatura di Madrid e chiede un supplemento di istruttoria. Il Ponente, Mons. B, con decreto del 21 febbraio 1968, respinge la domanda attrice. Ricorre questa al Turno, il quale, in data 13 maggio 1968, conferma la decisione del Ponente.

Contro il decreto del Turno, ricorre la parte attrice alla Segnatura Ap[ostolica], la quale nel Congresso del 5 giugno 1968, risponde: *Non spectare*.

[Il Tribunale *appellationis*] riprende lo studio della causa. Interviene come Promotore di giustizia, Mons. W, il quale esprime, il 12 aprile 1969, il suo *Votum* contrario alla domanda della parte attrice.

Intanto, uno degli Uditori di Turno per la causa N. diventa emerito, ed il 4 giugno 1969 vengono fatte (sic!) pubbliche la nomina di Mons. W a Uditore del [Tribunale *appellationis*] e di Mons. Q a Promotore di giustizia.

Il 23 ottobre 1969, Mons. W viene designato Uditore di Turno per la causa N., in sostituzione dell'Uditore emerito. Il nuovo Turno [*appellationis*], in sentenza del 30 ottobre 1969, conferma quella N. di primo grado.

Il 9 dicembre 1968, la parte attrice presenta querela di nullità contro la sentenza *appellationis* del 30 ottobre 1969, ma la domanda viene, respinta dal Turno *appellationis* con decreto del 21 gennaio 1970.

Il 5 febbraio 1970, la parte attrice ricorre, tramite il Card. Segretario di Stato, alla Segnatura Ap[ostolica] contro la sentenza del 30 ott[obre] 1969 e il decreto del 21 gennaio 1970, proponendo la *querela nullitatis* della sentenza *appellationis*. Chiede infatti che «declare nulla dicha sentencia por haber sido dada por un número insuficiente de jueces y contra lo preceptuado por el canon 1892, 1º, del “Codex iuris canonici”». Secondo la parte attrice, la designazione di Mons. W ad Uditore di Turno in questa causa sarebbe stata

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

nulla per aver lui coperto precedentemente in questa stessa causa l'ufficio di Promotore di Giustizia.

In iure

1. L'incompatibilità giuridica, quella sola determinante agli effetti della nullità della sentenza, tra l'ufficio di Promotore di giustizia e quello di giudice, si deve intendere di quella simultanea coesistente *una simul in eadem causa et in eadem persona*, non di quella successiva in *eadem causa et in eadem persona*.

L'incompatibilità infatti riguarda direttamente gli uffici, e solo indirettamente le persone. La stessa persona non può assolvere, *nello stesso tempo*, l'ufficio di parte e quello di giudice nella stessa causa. Ma se la stessa persona, nella stessa causa, assolve prima l'ufficio di parte, ed infine diventa Giudice in quella stessa causa, non si può parlare di incompatibilità, ma di *sostituzione* di persone, perché l'ufficio di parte ha il suo titolare, e l'ufficio di giudice ha pure il suo in una persona distinta dalla prima. In questo caso, i due uffici incompatibili non coesistono simultaneamente *in eadem persona*, ma si mantengono ben distinti in sé stessi e nelle persone che li coprono.

2. In concreto, non esiste nessuna legge che proibisca, meno ancora sotto pena di nullità che colui che è stato Promotore di giustizia in una causa: a) possa cessare di essere Promotore di giustizia ed essere sostituito da un'altra persona in quello stesso ufficio di Promotore di giustizia; b) possa, nel corso della causa, sostituire uno dei giudici integranti il Collegio che deve decidere quella causa, diventando così legittimamente Giudice nella stessa causa in cui precedentemente era stato legittimo Promotore di giustizia.

3. Il giudice può e deve astenersi da giudicare la causa quando ritiene che si verifica, nel caso, alcuno dei motivi contemplati nel can. 1613. Ma se ritiene il contrario, o di fatto non si astiene, il processo e la relativa sentenza è sempre valida, almeno per questo capitolo (cf. cann. 11, 1613 e 1892).

4. Le parti in causa, per conto loro, se ravvisano in queste sostituzioni ed interventi *successivi* della stessa persona e nella stessa causa, prima come Promotore di giustizia e poi come Giudice, gli estremi del can. 1613, possono eccepire e proporre contro il giudice la *recusatio ut suspectus vel praeventus*, o prima della *contestatio litis* o anche dopo, quando cioè si ha conoscenza del fatto, o quando cessa l'impedimento che non permetteva presentare prima l'eccezione.

5. Se le parti, essendo state avvertite in tempo della sostituzione del Promotore di giustizia e del Giudice, non eccepiscono nulla prima della sentenza potendolo fare, dimostrano di accettare come legittima la sostituzione e come legittimo il collegio giudicante, perdendo così ogni diritto a proporre, dopo la sentenza, l'*exceptio suspicionis vel praeventionis* contro il giudice. Altrimenti la parte soccombente eccepirebbe sempre contro la sentenza contraria e potrebbe proporre sempre la *querela nullitatis*, allegando che il *judex suspectus o praeventus* è sempre *judex nullus*.

In factis

I. fatti sono chiari e ben provati:

1) Mons. W, nella sua qualità di Promotore di giustizia del Tribunale *appellationis* intervenne ripetutamente nella causa N., come del resto in tutte le altre in fase di istruttoria o di decisione. Il giorno 12 aprile 1969 scrisse il suo Voto, contrario alla separazione e alla domanda della parte attrice.

2) Il giorno 4 giugno 1969 venne fatta pubblica ed ufficiale la nomina di Mons. W ad Uditore *appellationis* al posto di Mons. C, diventato emerito. [...]. È logico e normale che Mons. W, nuovo Uditore, sostituisca a Mons. C in tutte quelle cause, pendenti di sentenza, che erano state affidate ai Turni di cui formava parte l'Uditore emerito. Fra queste cause si contava pure la N. di separazione.

3) A sua volta, Mons. W veniva sostituito da Mons. Q nell'ufficio di Promotore di giustizia. È anche logico e normale che il nuovo Promotore di giustizia assumesse la responsabilità di quanto era stato fatto dal suo Predecessore nelle cause pendenti di decisione, salva sempre la sua facoltà e il suo dovere di modificare l'operato di Mons. W se lo avesse ritenuto conveniente o necessario. Tra queste cause si trovava anche la N. di separazione, pronta già e prossima alla decisione.

4) È pure fuor di dubbio che, a partire di questo momento, il legittimo Promotore di giustizia *interveniens et discernens* in causa, è formalmente Mons. Q il quale, se potendo, non dice niente in contrario, si presume che fa proprie le conclusioni del suo Predecessore, e che fa pure proprio, in concreto, il *Votum Promotoris iustitiae* nella causa N., materialmente fatto precedentemente da Mons. W. L'*interveniens et disceptans* è l'ufficio, concretizzato legittimamente in una determinata persona. Le persone possono essere sostituite, ma l'ufficio rimane e continua lo stesso. Non è che

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

le parti devano accettare ciecamente le persone e le sostituzioni di esse. Possono eccepire, ma, se potendo, non lo fanno in tempo utile, si ritiene che accettano la sostituzione a tutti gli effetti.

5) Per ragioni di ordine esterno e pastorali, il Nunzio Apostolico A ritiene opportuno ritardare la presa ufficiale di possesso del nuovo Uditore, Mons. W, e del nuovo Promotore di giustizia, Mons. Q, fino al 22 ottobre 1969.

6) Il 23 ottobre 1969, il Decano, Mons. E dà il seguente decreto:
N.- *Separationis coniugalis*: X -Y. Decretum [...] 23 octobris 1969.
Emerito dichiarato Ill.mo D.no C qui munus Auditoris in causa de qua supra fungebatur, ad collegium denuo complendum, et in *illius substitutionem*, designamus Ill.mum Rev.dum W qui uti Auditor causae interveniat usque ad eius definitionem. Et notificetur. - E, Decanus. N.N. actuarius [...].

A continuazione dichiara l'Attuario: «Hac ipsa die notum feci praecedens decretum Ill.mo ac Rev.mo D.no W qui in fidem una mecum subscribit. – W, N.N., actuarius».

Risulta chiaro che la designazione di Mons. W come Uditore di Turno nella causa N., fu del tutto legittima.

7) Quindi, il Ponente, Mons. B, ordina che la sostituzione dell'Uditore venga notificata alle parti, ed emette il seguente [Decreto]:

Decretum. [...] 24 octobris 1969. Nomen Rev.mi D.ni W in hac causa Auditoris nuper designati, notum fiat partibus ut si *quid opponendum habeant*, intra triduum opponant. Et notificetur. R. B, Ponens. N.N., actuarius [...].

8) Il 27 ottobre 1969, l'Attuario, eseguendo il Decreto del Ponente, dà il seguente *Peractae notificationis testimonium*, che viene firmato anche dal Procuratore della parte attrice, [...], e dal nuovo Promotore di giustizia, Mons. Q:

Hac die notum feci praecedens decretum, in forma iuris, Procuratoribus partim DD. [...], necnon Ill.mi iustitiae Promotori. In quorum fidem subscribunt. [...] die 27 mensis octobris anno 1969 (seguono le firme di tutte queste persone e dell'attuario).

8) Lo stesso giorno 27 ott[obre] 1969, il Ponente dava un nuovo Decreto fissando per il 30 ottobre 1969 la data per la decisione della causa N. Il decreto viene notificato a tutte le persone interessate, compresi il Procuratore

della parte attrice e del Promotore di giustizia, che firmano l'avvenuta e ricevuta notificazione.

9) Finalmente, il 30 ott[obre] 1969, i tre giudici: B, come Ponente, K e W come Uditori di Turno, emettono la sentenza, "interveniente ac disceptante in causa Ill.mo ac Rev.mo D.no Q, [...] Iustitiae Promotore" [...].

Risulta, per tanto, dimostrato per documenti esistenti in Actis:

a) che la nomina di Mons. W come Uditore di Turno nella causa N. è stata legittima e legittimamente notificata alla parte attrice tre giorni prima della sentenza. Per tanto il Turno *appellationis* era legittimo, anche riguardo al numero di tre richiesto dalle Norme proprie; e la parte attrice aveva la possibilità di difendersi e di eccepire contro l'Uditore nuovo Mons. W;

b) che la parte attrice, potendolo fare, non ha eccepito prima della sentenza la *suspicio praeventionis* contro l'Uditore Mons. W;

c) che nel momento di dare la sentenza, come risulta dalle firme apposite nei documenti sopra riportati, il legittimo Promotore di giustizia che formalmente interveniva nella causa era Mons. Q, il quale non eccepì contro il nuovo Uditore di Turno, né sollevò nessuna altra eccezione, facendo così proprio il Voto dell'allora Promotore di giustizia, Mons. W; presentato il 12 aprile 1969;

d) che tutte le altre considerazioni, come prevenzione di Mons. W contro la parte attrice, mancanza di tempo materiale tra la nomina dell'Uditore e il giorno della sentenza per poter cambiare la *forma mentis* del Promotore di giustizia in quella di Giudice, incompatibilità psicologica, ecc. ecc., proposte dalla parte attrice, e sempre nella ipotesi che fossero vere, potevano costituire delle buone ragioni per eccepire in tempo contro l'Uditore W a norma di diritto, ma non possono in nessun modo determinare la nullità della sentenza. Infatti:

1) non esiste norma positiva nel Codice di diritto canonico che dichiarare (sic!) *ipso facto nulla* la nomina a Giudice di colui che nella stessa causa aveva (sic!) intervenuto come Promotore di giustizia;

2) tale nullità non viene richiesta necessariamente dal diritto naturale. Una persona capace ben preparata, come si ritengono i Promotori di giustizia, può studiare a fondo una causa di separazione in soli 8 giorni. Si tenga poi presente che il compito del Promotore di giustizia, al contrario di quello del Difensore del vincolo, è molto affine all'ufficio del giudice: concludere *pro rei veritate et pro iustitia*, esclusa quindi ogni parzialità. Nel nostro caso, Mons. W, dal tempo della sua nomina, 4 giugno 1969, studiava di fatto come Uditore le cause pendenti di decisione. Infine si deve notare che ricorrere al

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

diritto naturale per dimostrare nulle le sentenze, soprattutto per ragioni di ordine psicologico come nel presente caso, può diventare sommamente pericoloso. Il diritto naturale certo nei suoi principi generali, risulta sommamente incerto nelle sue applicazioni e determinazioni concrete, se non vengono sancite dal diritto positivo o dalla sana dottrina e giurisprudenza.

Conclusionione

1. Ritengo che il Turno di *appellationis* che emise la sentenza del 30 ottobre 1969 nella causa N. era legittimamente costituito, anche per riguardo al numero degli Uditori.

2. Il fatto che Mons. W fosse stato precedentemente Promotore di giustizia nella stessa causa non comporta la nullità della sua designazione ad Uditore di Turno nella causa N. Poteva certo costituire fondamento per l'eccezione di *iudex suspectus vel praeventus*; ma la parte attrice ricorrente che firmò la notificazione dell'avvenuta sostituzione dell'Uditore di Turno, non eccepì niente in tempo utile, pur avendo avuto il tempo e la possibilità di farlo prima della sentenza.

3. Quindi la domanda di nullità della sentenza del 30 ottobre 1969 mi sembra destituita di valido fondamento in diritto canonico. Ritengo per tanto che non possa essere accettata.

Salvo iudicio meliori

Roma, 27 maii 1971

Xaverius OCHOA
Promotor Justitiae